

Modello di organizzazione e gestione aziendale

D.Lgs 8 Giugno 2001, n. 231

Parte Generale

- Approvato dall'Amministratore Unico il 23 maggio 2022
- Revisione **01** del 23 febbraio 2023 (aggiornamento alla L. 9 marzo 2022 n. 22, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e D.L. 5 gennaio 2023, n. 2 e aggiornamento procedure Area Amministrazione e Finanze) - approvata dall'AU il 15 marzo 2023.
- Revisione **02** del 12 ottobre 2023 (aggiornamento al D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, al D.L. 13 giugno 2023, n. 69, al D.L.10.08.2023 n. 105 – aggiornamento Allegati A, D e H) - approvata dall'AU l'11 Dicembre 2023.
- Revisione **03** del 9 febbraio 2026 (aggiornamento al L. n. 90/2024, L. n. 112/2024, L. n. 114/2024, D.Lgs. n. 141/2024, L. n. 143/2024, D.L. n. 145/2024, L. n. 166/2024, L. n. 187/2024, L. n. 80/2025, L. n. 81/2025, L. n. 82/2025. L. n. 116/2025, L. n. 132/2025, L. n. 147/2025 – aggiornamento allegati e inserimento nuovi allegati art. 24 *bis*, art. 25 *octies* 1, art. 25 *novies*) - approvata dall'AU l'11 febbraio 2026

Indice

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni.

1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.

1.3 Modello e Codice Etico.

1.4 L'adozione del Modello e le Linee Guida

1.5 MVS SRL e le attività di predisposizione del Modello

2. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI MVS SRL

2.1 Obiettivi e funzione del Modello

3. STRUTTURA DEL MODELLO. PARTE GENERALE E PARTE SPECIALE

3.1 Analisi del rischio

3.2. Metodologia e analisi dei rischi

3.3 Modifiche ed integrazioni del Modello

3.4 Destinatari, comunicazione e formazione sul Modello

4. CONTROLLO INTERNO

4.1 Il sistema di controllo interno

4.2 L'Organo di controllo: (c.d. OdV)

4.3 Compiti dell'Organo di controllo

4.4 Poteri dell'Organo di controllo

4.5 Segnalazioni all'Organo di controllo (OdV)

4.6 I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

4.7 Segnalazioni whistleblowing

5. VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO

5.1 – Clausole contrattuali

6. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

6.1 Principi generali

6.2 Soggetti

6.3 Sanzioni nei confronti dei lavoratori

6.4 Sanzioni per i dirigenti

6.5 Sanzioni nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori

6.6 Sanzioni nei confronti degli amministratori e dei sindaci

6.7 Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

6.8 Sanzioni in materia di whistleblowing

ALLEGATO 1 PARTE GENERALE

"reati presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti previsti dal decreto.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", in esecuzione degli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delegava il Governo ad adottare un decreto legislativo che disciplinasse detta materia.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto, è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di "responsabilità amministrativa dipendente da reato" a carico degli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, nell'interesse o vantaggio degli Enti medesimi:

- I. da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché
- II. da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Il nuovo modello di responsabilità mira a coinvolgere nella punibilità degli illeciti penali il patrimonio degli enti e, conseguentemente, gli interessi economici dei soci, qualora dall'atto criminoso l'ente abbia tratto un vantaggio economico.

Affinché sorga la responsabilità dell'ente è necessaria la commissione di uno dei reati previsti negli artt. 24, 24 *bis*, 24 *ter*, 25, 25 *bis*, 25 *bis* 1, 25 *ter*, 25 *quater*, 25 *quater* 1, 25 *quinquies*, 25 *sexies*, 25 *septies*, 25 *octies*, 25 *octies*.1, 25 *novies*, 25 *decies*, 25 *undecies*, 25 *duodecies*, 25 *terdecies*, 25 *quaterdecies*, 25 *quinquesdecies*, 25 *sexiesdecies*, 25 *septiesdecies*, 25 *duodevicies* e 25 *undevicies* del Decreto.

A tale riguardo, si rileva che la responsabilità ex D.lgs. 231/01 è imputabile all'ente anche nelle ipotesi di "delitto tentato" ai sensi dell'art. 56 c.p., ovvero sia nel caso di realizzazione da parte della persona fisica di «...atti

idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto...» compreso tra quelli previsti dal D.lgs. 231/01.

In particolare, l'art. 26 del Decreto, stabilisce che, nei casi di realizzazione nella forma di tentativo dei delitti indicati, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà e che ne è esclusa l'irrogazione nei casi in cui «...volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento...».

Si sottolinea, altresì, che la responsabilità prevista dal Decreto si configura anche nel caso in cui i Reati siano "commessi all'estero" ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 2001 o siano "transnazionali" ai sensi dell'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146.

1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.

Il Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa dipendente da reato, prevede una forma specifica di esonero dalla stessa qualora l'Ente dimostri che:

- a)** l'organo dirigente dell'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b)** il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (OdV);
- c)** il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d)** non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).
- e)** è stato predisposto un codice sanzionatorio idoneo a punire il mancato rispetto delle misure previste nel Modello.

Il Decreto prevede, inoltre, che i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- prevedere ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare adottato ai sensi del punto precedente”.

Deve aggiungersi, inoltre, che con specifico riferimento alla efficacia preventiva del Modello con riferimento ai reati (colposi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’art. 30 del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che: "Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a)** al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b)** alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c)** alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d)** alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e)** alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f)** alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g)** alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h)** alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate”.

Lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, tenendo conto

dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

1.3 Modello e Codice Etico

Il Codice Etico è uno dei protocolli fondamentali per la costruzione di un Modello, ai sensi del Decreto, idoneo a prevenire i reati presupposto indicati dal medesimo Decreto.

Le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte di MVS SRL allo scopo di esprimere principi di "deontologia aziendale" che riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i soggetti che rappresentano la società;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

Rinviando, pertanto, al Codice Etico per un maggiore approfondimento, si evidenziano di seguito i quattro principi etici fondamentali di MVS SRL:

- la buona gestione a tutti i livelli ovvero la capacità di guidare e governare la società in modo equilibrato e proficuo, ma anche l'impegno di ciascuno a svolgere in modo efficace ed efficiente il proprio lavoro, fornendo sempre e pretendendo standard di qualità elevati;
- il rispetto inteso come relativo all'individuo nella sua sfera personale e professionale nonché come atteggiamento della società nei confronti degli impegni presi con i propri interlocutori;
- l'equità che rappresenta la capacità di mantenere un bilanciamento costante tra gli interessi particolari e generali, del singolo e della società, dei soci, di ogni utente della rete e di ogni fornitore;
- la trasparenza, sia nell'agire sia nel comunicare e nell'informare, considerata un elemento centrale dell'affidabilità nei confronti degli stakeholder interni ed esterni. Riguarda la sfera della gestione aziendale,

che deve essere chiara e verificabile, nonché la comunicazione di informazioni sull'ente verso l'esterno.

1.4 L'adozione del Modello e le Linee Guida

Il D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, previo controllo del Ministero della Giustizia. Allo scopo di garantire l'approntamento di un Modello efficace, efficiente ed utile ad ovviare la commissione dei reati di cui al Decreto, MVS SRL si è ispirata, nei limiti delle indicazioni utili per il caso concreto, alle Linee Guida indicate da Confindustria, approvate dal Ministero della Giustizia e successivi aggiornamenti.

1.5 MVS SRL e le attività di predisposizione del Modello

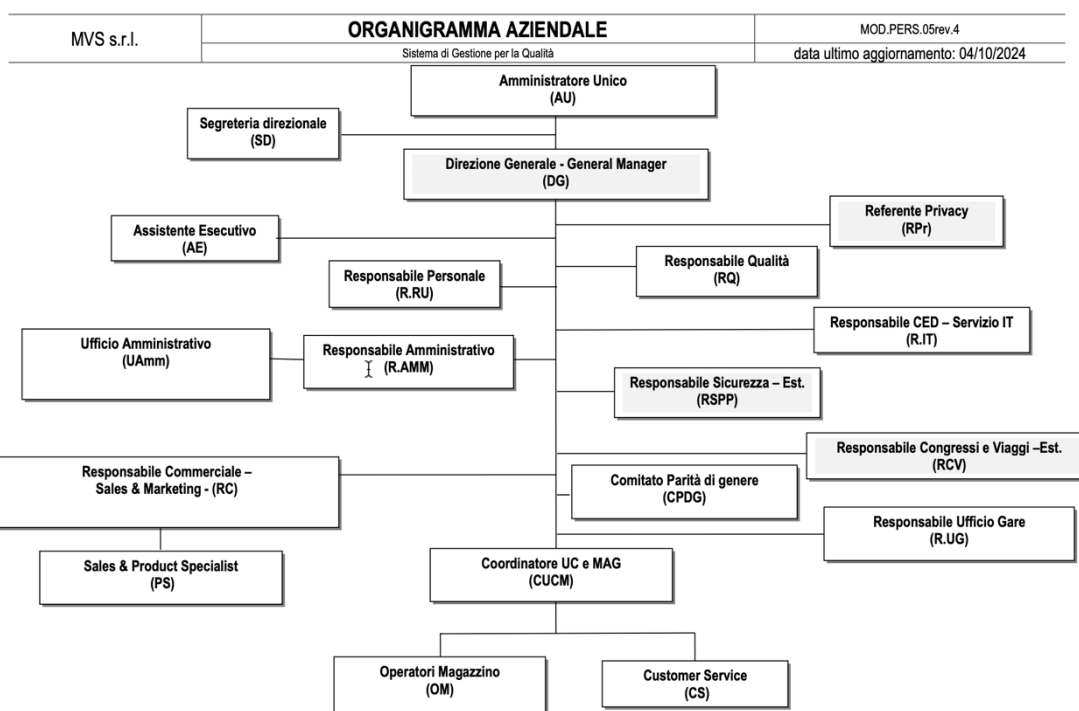
MVS SRL, in conformità al proprio statuto, opera nel settore della vendita all'ingrosso o al dettaglio, l'importazione, l'esportazione e la rappresentanza di articoli ospedalieri, medici e paramedici ed altresì la fornitura ed il noleggio di prodotti necessari per cliniche, Ospedali ed Enti pubblici e/o provati nonché nella formazione di corsi di specializzazione medica.

MVS SRL opera, in particolare, nell'ambito delle forniture di dispositivi medici, molte delle quali eseguite a favore di Enti Pubblici (ASL, Enti Ospedalieri, Centrali di Acquisto regionali e/o nazionali) partecipando a numerose selezioni pubbliche (cc.dd. procedure ad evidenza pubblica).

Nella maggior parte dei casi è mandataria e/o titolare di contratti di distribuzione sottoscritti con primarie Aziende produttrici multinazionali che la autorizzano alla vendita in determinati territori di dispositivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel settore della chirurgia interventistica, della cardiocirurgia, della neurologia, dell'oncologia, della laser terapia, nel settore dei dispositivi di protezione individuale per il comparto medico-infermieristico, della endoscopia, ecc.

L'organizzazione, il funzionamento e la gestione di MVS SRL sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità.

Per il raggiungimento degli obiettivi e degli scopi sopra descritti MVS SRL si avvale di una struttura organizzativa interna descritta nell'organigramma aziendale di seguito indicato:



Gli organi dell'ente si articolano in:

Organi di indirizzo e controllo:

- Soci MVS SRL
- Amministratore Unico
- Collegio Sindacale e/o Sindaco Unico
- Organismo di Vigilanza

Organi di gestione:

- *General Manager*, Responsabili di Aree e funzioni;

Organi di revisione economico-finanziario:

- Società di revisione

La struttura dell'organizzazione

La struttura organizzativa è di tipo funzionale e si modula sull'attività che concretamente deve essere svolta. Gli uffici sono articolati secondo i principi della distinzione e complementarietà delle competenze, in modo che sia assicurata la flessibilità in relazione ai progetti da realizzare e agli obiettivi da conseguire.

La struttura organizzativa è concepita come aperta, per consentire apporti specialistici esterni, e integrata, per evitare, secondo la logica unitaria del programma di attività, la frammentazione fra i vari settori operativi.

I principi di organizzazione, amministrazione e di gestione cui si ispira la struttura sono i seguenti:

- 1) accrescere l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei processi di erogazione, la qualità e l'equità dei servizi e delle prestazioni;
- 2) favorire la flessibilità e la pronta capacità di adeguamento ai bisogni ed alle domande dell'utenza;
- 3) razionalizzare il costo del lavoro del personale;
- 4) favorire la trasparenza amministrativa riguardo alle attività esercitate.

La società esercita i propri compiti con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali.

Per attuare quanto sopra, MVS SRL ha deciso di configurare ed adottare un modello di organizzazione e gestione denominato "Modello Organizzativo", volto a prevenire la commissione dei reati contemplati nel Decreto, composto da norme di comportamento (c.d. "Codice Etico"), e da una parte speciale ovvero le procedure e le attività di controllo.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di MVS SRL, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello migliorano, infatti, il sistema di Corporate Governance della società in quanto limitano il rischio di commissione dei reati e consentono di beneficiare dell'esimente prevista dal D.lgs. 231/2001; pertanto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione di attività sensibili e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai Destinatari.

Il presente documento, inoltre, ha la finalità di prevenire e contrastare la commissione dei reati nonché di determinare la piena consapevolezza, in tutti coloro che operano in nome o per conto della società, di poter incorrere

in un illecito passibile di sanzione, la cui commissione è fortemente censurata.

Il Modello è stato predisposto tenendo presenti le prescrizioni del D.Lgs. 231/2001 e del D.lgs 24/2023 (Direttiva Whistleblowing).

Il Modello rappresenta il documento ufficiale che impegna il management e tutti i dipendenti e collaboratori di MVS SRL, applicandosi in particolare ai seguenti soggetti, che sono identificati quali "Interlocutori" della società:

- l'Amministratore Unico;
- i membri del Collegio Sindacale, siano essi effettivi o supplenti;
- Alta Direzione: General Manager e Responsabili delle Aree e/o Funzioni;
- dipendenti e/o collaboratori della MVS Srl, siano essi dirigenti, impiegati, agenti, consulenti, operai o lavoratori autonomi;
- Soci della MVS Srl;
- soggetti che esercitano di fatto, anche se privi di poteri o deleghe specifiche, le sopra elencate funzioni nell'interesse della società;
- i contraenti a qualunque titolo della MVS Srl.

MVS SRL, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività, adotta il Modello per esprimere gli impegni e le responsabilità etiche dei propri collaboratori.

Inoltre, MVS SRL richiederà a tutti i principali fornitori e collaboratori esterni una condotta in linea con i principi generali del Modello.

Sono altresì considerati interlocutori i soggetti che effettuano investimenti connessi alle attività di MVS SRL nonché tutti quei soggetti, le organizzazioni e istituzioni che la rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle attività della stessa.

MVS SRL aspira a mantenere e sviluppare un sano e fattivo rapporto di fiducia con i propri interlocutori, cioè con tutte quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni il cui apporto è richiesto per realizzare gli obiettivi della società, o che hanno comunque un interesse al suo perseguimento.

MVS SRL, nonché coloro che a qualsiasi titolo la rappresentano, si impegnano a rispettare il Decreto, le leggi vigenti ed il Modello.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i soggetti sopra indicati debbono inoltre rispettare le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario ed il controllo di gestione della società.

Il Modello terrà espressamente conto della *mission* di MVS SRL, che

attualmente consiste nella vendita all'ingrosso o al dettaglio, l'importazione, l'esportazione e la rappresentanza di articoli ospedalieri, medici e paramedici ed altresì la fornitura ed il noleggio di prodotti necessari per cliniche, Ospedali ed Enti pubblici e/o privati nonché nella formazione di corsi di specializzazione medica.

MVS SRL è consapevole di svolgere un ruolo rilevante rispetto al territorio, allo sviluppo economico e al benessere delle persone che lavorano o collaborano con la società e della comunità in cui è presente.

In attuazione a quanto previsto dal Decreto 231, l'Organo Amministrativo ha inoltre affidato ad un Organismo Monocratico l'incarico di assumere le funzioni di organismo di controllo interno (Organismo di Vigilanza) con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

2. Il Modello di organizzazione di MVS SRL

2.1 Obiettivi e funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

Il Modello è costituito:

- dai principi generali sulle relazioni con gli interlocutori, che definiscono in modo astratto i valori di riferimento nelle attività di MVS Srl;
- dai criteri di condotta verso ciascuna classe di interlocutori, che forniscono nello specifico le linee guida e le norme alle quali i collaboratori della società sono tenuti ad attenersi per il rispetto dei principi generali e per prevenire il rischio di comportamenti non etici;
- dai meccanismi necessari ad attuare, monitorare e diffondere il rispetto e la conformità al Modello, ed indispensabili a garantire il suo continuo miglioramento.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di MVS SRL nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni,

sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della società;

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da MVS SRL, in quanto (anche nel caso in cui la medesima fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la società intende attenersi nell'espletamento della propria missione;
- consentire a MVS SRL, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- prevedere l'attribuzione ai soggetti coinvolti nella formazione e nell'attuazione della volontà sociale di poteri e mansioni coerenti con le responsabilità organizzative assegnate, mediante un sistema di deleghe e procure, chiaro e completo, anche in ordine ai poteri di spesa;
- garantire il rispetto del principio di segregazione dei ruoli, all'interno di ogni processo aziendale, tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- non vi sia identità soggettiva tra coloro che assumono decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti al controllo sulle medesime;
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli della società delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- stabilire che il personale dipendente, i collaboratori e consulenti esterni siano scelti sulla base di requisiti di competenza e professionalità, in conformità alle previsioni del Codice etico, del Modello e della normativa di riferimento;
- garantire la trasparenza e la tracciabilità di ogni operazione significativa nell'ambito delle attività a rischio di commissione dei reati presupposto e la conseguente possibilità di verifica *ex post* dei comportamenti aziendali attraverso documentazione genuina, non alterabile, correttamente archiviata e verificabile, predisposta da soggetti chiaramente identificabili;
- garantire che tutte le operazioni afferenti le attività sensibili siano adeguatamente documentate;
- la mappa delle Aree a Rischio, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati o gli illeciti;

- la prevenzione del rischio anche attraverso l'adozione di principi procedurali specifici che regolamentano l'iter di formazione ed attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partner* commerciali, favorendo coloro che adottano modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01;
- verificare la regolarità dei pagamenti, accertando la coincidenza tra i destinatari e ordinanti dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- garantire che la rete informatica aziendale sia dotata di accesso profilato ad uso esclusivo e personale dell'utente (*user ID* e *password*), che deve essere periodicamente modificato;
- la verifica dei comportamenti degli interlocutori della società nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
- favorire la circolazione di flussi informativi, nel rispetto della riservatezza, al fine di identificare eventuali comportamenti difformi rispetto alle previsioni del Modello;
- garantire la costante formazione e l'aggiornamento dei Destinatari sulle previsioni di legge relative all'esercizio delle proprie mansioni, sulle indicazioni del Codice Etico nonché sulle procedure individuate nel Modello o che lo richiamano a qualsiasi titolo;
- l'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico.

3. STRUTTURA DEL MODELLO: PARTE GENERALE E PARTE SPECIALE

Il presente Modello è composto, nella sua versione attuale, da:

(i) una "Parte Generale", che descrive le logiche e il funzionamento dello stesso Modello e riepiloga tutti i Reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001 **nell'Allegato 1** Parte Generale; la Parte Generale si articola inoltre nel **Codice Etico**, che esprime i principi di "deontologia aziendale".

(ii) una "Parte Speciale", che ingloba l'attività operativa dell'ente, costruita seguendo il c.d. "approccio per processi a rischio reato ex D.lgs. 231/2001" e costituita da n. **12 allegati (A-N)**.

Tale articolazione è stata prescelta al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso.

In particolare, per ciascun Processo a rischio reato, sono stati identificati/e:

- le Aree a Rischio e, nell'ambito di ciascuna Area, le attività c.d. "sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei Reati;
- le categorie di Reato applicabili e i singoli Reati astrattamente perpetrabili;
- le strutture aziendali coinvolte nell'esecuzione delle attività "sensibili" nell'ambito delle quali astrattamente si potrebbero commettere i Reati previsti dal Decreto, sebbene tale individuazione dei ruoli/funzioni non debba considerarsi, in ogni caso, tassativa, atteso che ciascun soggetto aziendale (indipendentemente dalla struttura di appartenenza) potrebbe, in linea teorica, essere coinvolto a titolo di concorso;
- l'individuazione dei ruoli/funzioni coinvolte;
- le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- gli strumenti all'Organismo di Vigilanza e alle altre funzioni di controllo per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

L'allegato "A" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle aree di rischio, con riguardo le tipologie di reati previste dagli artt. 24 e 25, ovverosia i reati contro la P.A. con particolare riguardo ai soli reati che in qualche modo intercettano gli obblighi e gli oneri a cui è tenuta MVS SRL nello svolgimento della sua attività.

L'allegato "B" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 24 *bis* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia ai reati informatici e trattamento illecito di dati, con particolare riguardo ai soli reati che in qualche modo intercettano gli obblighi e gli oneri a cui è tenuta MVS SRL nello svolgimento della sua attività.

L'allegato "C" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di reati previste dall'art. 24 *ter* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia per i reati di criminalità organizzata.

L'allegato "D" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alla tipologia di reati previsti dall'art. 25 *ter* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia per i reati societari.

L'allegato "E" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alla tipologia di reati previsti dall'art. 25 *septies* per i reati commessi in violazione delle norme sulla disciplina sulla sicurezza sul lavoro.

L'allegato "F" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 25 *octies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, previsti dagli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter*, 648 *ter* 1 del codice penale.

L'allegato "G" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 25 *octies* 1 del D.Lgs. n. 231, ovverosia ai reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti previsti dagli artt. 493 *ter*, 493 *quater*, 640 *ter*, 512 *bis* del codice penale.

L'allegato "H" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di reati previste dall'art. 25 *novies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia per i reati materia di violazione del diritto di autore previsti dagli artt. 171, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies*, 171 *octies*, 174 *ter*, 174 *sexies*, 181 *bis* della legge n.633/1941. con particolare riguardo ai soli reati che in qualche modo intercettano gli obblighi e gli oneri a cui è tenuta MVS SRL nello svolgimento della sua attività.

L'allegato "I" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 25 *decies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria previsto dall'art. 377 *bis* c.p.

L'allegato "L" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di reati previste dall'art. 25 *undecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia per i reati commessi in materia ambientale, con particolare riguardo ai soli reati che in qualche modo intercettano gli obblighi e gli oneri a cui è tenuta MVS SRL nello svolgimento della sua attività nella materia ambientale.

L'allegato "M" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alla fattispecie prevista dall'art. 25 *duodecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, con particolare riguardo ai soli reati che in qualche modo intercettano gli obblighi e gli oneri a cui è tenuta MVS SRL nell'assunzione e conduzione del personale.

L'allegato "N" descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 25 *quiquiesdecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia ai reati tributari di cui al d.lgs 74/2000 e alla Direttiva UE n. 2017/1371, del 5 luglio 2017 (c.d. Direttiva PIF).

3.1 Analisi del Rischio

Sulla base dell'analisi dei rischi svolta da MVS SRL attraverso la metodologia descritta al paragrafo seguente, sono stati considerati rilevanti i reati disciplinati dai citati artt. 24, 24 *bis*, 24 *ter*, 25, 25 *ter*, 25 *septies*, 25 *octies*, 25 *octies* 1, 25 *novies*, 25 *decies*, 25 *undecies*, 25 *duodecies* e 25 *quiquiesdecies* del Decreto; mentre si è per il momento ritenuto di non considerare come fattispecie rilevanti all'interno del Modello i reati disciplinati dagli artt. 25*bis* (delitti contro falsità in monete), 25 *bis* 1, (delitti contro l'industria e il commercio) 25 *quater* (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), 25 *quater* 1 (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 25 *quiquies* (delitti contro la personalità individuale) 25 *sexies* (abusi di mercato), 25-*terdecies* (razzismo e xenofobia), 25- *quaterdecies* (frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati), 25 *sexiesdecies* (delitti contro il contrabbando), 25-*septiesdecies* (delitti contro il patrimonio culturale) e 25-*duodevicies* (riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici),

25 undevicies (maltrattamento e uccisione di animali), giudicando non concretamente ipotizzabili tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività svolta da MVS SRL.

3.2 Metodologia e Analisi dei Rischi

MVS SRL ha proceduto ad effettuare l'analisi dei reati previsti dal Decreto effettuando una mappatura delle attività sensibili con la relativa indicazione dell'esposizione al rischio di violazioni del Modello. Il livello del rischio è stato determinato attraverso la formula:

$$\text{ESPOSIZIONE} = \text{PROBABILITA'} \times \text{DANNO}$$

TABELLA MATRICE DI STIMA DELLA MAGNITUDO DEL RISCHIO									
PROBABILITA'									
DANNO		Bassa	1	Medio Bassa	2	Medio Alta	3	Alta	4
Basso	1	1 Basso		2 Basso		3 Basso		4 Medio Basso	
Medio Basso	2	2 Basso		4 Medio Basso		6 Medio Basso		8 Medio Alto	
Medio Alto	3	3 Basso		6 Medio Basso		9 Medio Alto		12 Alto	
Alto	4	4 Medio Basso		8 Medio Alto		12 Alto		16 Alto	

$$P = \text{PROBABILITA'} \quad D = \text{DANNO}$$

Rosso: esposizione alta

Arancio: esposizione medio alta

Giallo: esposizione medio bassa

Verde: esposizione inesistente o bassa

La probabilità (P) di violazione del modello viene determinata:

- dal numero di violazioni già registrate;
- dal numero delle operazioni sensibili effettuate

- dall'entità delle operazioni sensibili effettuate.

Il danno (D) viene determinato:

- dall'entità delle sanzioni irrogate dal decreto nel caso di trasgressioni accertate
- dall'impatto che le sanzioni determinerebbero sullo stato attuale della società;
- dal danno di immagine che la società potrebbe avere nei futuri rapporti economici.

In relazione al livello di esposizione al rischio la M.V.S. S.r.l. ha predisposto le misure indicate nella tabella sottostante, ferma restando la facoltà dell'Organismo di Vigilanza di proporre, a seconda dei casi e del proprio libero giudizio, misure più articolate per ognuna delle esposizioni considerate.

Esposizione inesistente o bassa		Esposizione Medio Bassa	Esposizione Medio Alta	Esposizione Alta
Misure adottate	• Diffusione del Codice Etico • Sottoscrizione dell'informativa 231 • Sessione informativa	• Diffusione del Codice Etico • Sottoscrizione dell'informativa 231 • Sessione informativa • Protocolli o linee guida • Audit periodici Pianificati	• Diffusione del Codice Etico • Sottoscrizione dell'informativa 231 • Sessione informativa • Protocolli o linee guida • Audit periodici Pianificati • Sanzioni	• Diffusione del Codice Etico • Sottoscrizione dell'informativa 231 • Sessione informativa • Protocolli o linee guida • Audit periodici Pianificati • Sanzioni

3.3 Modifiche ed integrazioni del Modello

MVS SRL, anche su indicazione dell'organo di controllo (OdV) aggiornerà il Modello in relazione alle esigenze specifiche di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare. A tale scopo è demandato all'Organo Amministrativo della società, mediante apposita delibera, l'aggiornamento del Modello organizzativo in funzione dei profili di rischio configurabili nelle attività svolte.

Con l'adozione del Modello, MVS Srl procederà contestualmente anche alla nomina del proprio Organismo di Vigilanza (OdV), incaricato di svolgere i compiti di vigilanza sull'applicazione del Modello medesimo, compreso quello di suggerire all'ente, tutte le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie od opportune per effetto di mutamenti organizzativi e/o normativi.

Tali facoltà si ritengono giustificate in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura, normativa, operativa e/o organizzativa all'interno dell'ente.

3.4 Destinatari, Comunicazione e formazione sul Modello

I principi e i contenuti del Modello e nel Codice Etico sono destinati ai componenti degli organi sociali, ai dirigenti, ai dipendenti nonché a tutti coloro che operano nell'interesse della società a prescindere dal rapporto contrattuale in essere.

Il Modello è portato a conoscenza di tutti gli Interlocutori interni (dipendenti e collaboratori, anche di fatto) ed esterni (partners commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti e fornitori) mediante comunicazione diretta e tramite la pubblicazione di un estratto sul sito internet aziendale.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Modello a tutti i collaboratori, l'organo amministrativo o la funzione apicale dell'area del personale, anche in base alle indicazioni dell'organismo di vigilanza, predispone un piano di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche.

Le iniziative di formazione sono differenziate a seconda del ruolo e della responsabilità dei collaboratori; per i neoassunti è prevista un'informativa in

sede di assunzione che illustri i contenuti del Modello, di cui è richiesta la rigorosa osservanza.

Inoltre, i Collaboratori Esterni – mediante sottoscrizione di apposite clausole contrattuali – devono dichiarare esplicitamente di conoscere i contenuti del Modello, del Codice Etico e della Linea Guida Whistleblowing, nonché impegnarsi ad agire in conformità ai principi dettati dai suddetti documenti. Ogni eventuale deroga o eventuale rifiuto da parte dei Collaboratori Esterni rispetto a quanto sopra indicato, deve essere prontamente riferito per iscritto all’OdV per valutare eventuali specifici rischi rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001.

4. CONTROLLO INTERNO

4.1 – Il Sistema di controllo interno

MVS SRL si dota di un Sistema di Controllo Interno per contribuire al costante rispetto delle norme nazionali ed estere, che disciplinano il regolare e legittimo svolgimento delle attività dell’ente medesimo.

Tale Sistema consiste in un insieme di regole di comportamento, procedure e metodologie che consentono di contrastare adeguatamente gli errori, le frodi e i fattori di rischio che ostacolano il corretto svolgimento delle attività stesse, con l’obiettivo di fornire adeguata tutela a tutti i soggetti che interagiscono, a vario titolo, con il medesimo.

Uno dei punti fondamentali del Sistema, del quale il presente Modello (compreso il Codice etico) costituisce termine di riferimento, è la “cultura del controllo”, che MVS SRL è impegnata a diffondere presso tutti i Destinatari, ai quali, in funzione e nella consapevolezza dei compiti loro affidati nell’organizzazione interna, è demandato, insieme all’Organo di Controllo (OdV) di assicurarne il funzionamento.

4.2 – L’Organo di controllo: l’Organismo di Vigilanza (c.d. OdV).

L’Organo di controllo (OdV) è composto da un componente monocratico, affinché possa effettuare i compiti assicurando la competenza e le professionalità richieste dalla carica ricoperta (con particolare riferimento alla materia legale e/o contabile e/o finanziaria).

Il componente dell’Organo di controllo è nominato dall’Amministratore Unico

e resta in carica per tre anni con possibilità di rinnovo.

Il componente possiede i requisiti di indipendenza derivanti dal fatto di non intrattenere né di aver, di recente, intrattenuto, neppure indirettamente, con MVS SRL o con soggetti legati alla medesima, relazioni tali da condizionarne, in qualsiasi momento, l'autonomia di giudizio.

Non può ricoprire la posizione di componente dell'Organo di controllo e, se nominato, decade dalla carica:

- chi si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 cod. civ., ovvero chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società;
- gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Il compenso annuale dell'Organo di controllo è determinato dall'Amministratore Unico.

L'Organo di controllo si riunisce periodicamente, di norma, ogni trimestre, salvo casi d'urgenza.

Delle riunioni è redatto un verbale, trascritto nell'apposito libro, tenuto a cura del Presidente dell'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può essere convocato in qualsiasi momento dagli organi societari al fine di riferire in ordine a circostanze significative in relazione al rispetto ed all'idoneità preventiva del Modello organizzativo.

L'Organo di controllo ha piena autonomia finanziaria per lo svolgimento dei propri compiti; a tal fine annualmente comunica all'Amministratore Unico la dotazione delle risorse finanziarie previste come necessarie, fatte salvi eventuali richieste di integrazione per esigenze sopravvenute.

4.3 - Compiti dell'Organo di controllo

Sono assegnati all'Organo di controllo (OdV) i seguenti compiti:

- dare piena attuazione al D.Lgs. n. 231 del 2001, vigilando sul corretto funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo da parte dei Destinatari;

- esprimere pareri in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure, allo scopo di garantirne la coerenza con il Modello e Codice Etico;
- suggerire la revisione del Modello, Codice Etico e delle Procedure aziendali, anche in coerenza con le riforme legislative ed effettuare una costante ricognizione delle attività dell'ente al fine di monitorare ed integrare, laddove necessario, le aree a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- valutare la corretta gestione delle risorse finanziarie, nel rispetto del Modello e Codice Etico, degli standards e delle procedure al fine di prevenire reati;
- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Aree a Rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Aree a Rischio ed effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nella Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di reati. Inoltre, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello mediante l'ausilio delle strutture di controllo previste all'interno dell'azienda;
- verificare che i presidi di controllo previsti nella Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;

- coordinarsi con i Referenti 231 ed, in ogni caso, con i Responsabili delle strutture aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello.

4.4 - Poteri dell'Organo di controllo

L'Organo di controllo ha il potere di chiedere all'Organo di Amministrazione nonché ad ogni altro Destinatario di MVS SRL, notizie, informazioni e documenti inerenti all'attività svolta ed ha libero accesso alla documentazione aziendale necessaria per l'adempimento dei propri compiti. L'Organo di controllo ha, altresì, il potere di chiedere all'Amministratore Unico l'irrogazione di sanzioni a carico di chiunque violi il Modello e il Codice Etico o non adempia ai relativi obblighi di informazione.

Al fine di vigilare sui vertici aziendali, l'Organo di controllo, o un suo componente delegato, può assistere alle sedute dell'Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, ed alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e/o di Direzione nonché del Collegio Sindacale.

L'Organo di controllo, laddove si manifesti la necessità di avvalersi di specializzazioni non presenti al proprio interno, può avvalersi dell'apporto tecnico di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine. I consulenti esterni sono tenuti a riferire i risultati del loro operato direttamente all'Organo di controllo.

Al fine di vigilare sul corretto funzionamento e sull'osservanza del Codice Etico, degli standards e delle procedure del Modello organizzativo da parte dei Destinatari, l'Organo di controllo si coordina con le funzioni competenti presenti presso MVS SRL e nomina, per ogni divisione e funzione uno o più referenti (i "Referenti"). L'Organo di controllo ha facoltà di invitare i Referenti a partecipare alle proprie riunioni al fine di segnalare potenziali e/o consumate violazioni del Codice Etico e degli standard e delle procedure del Modello organizzativo, ovvero fornire altre notizie ritenute rilevanti in relazione alla società.

I Referenti scelti dall'Organo di controllo hanno - ciascuno entro la divisione e/o Area e/o funzione di propria competenza - i seguenti compiti:

- ☐ verifica del corretto funzionamento e dell'osservanza del Codice Etico e degli standard e delle procedure del Modello organizzativo da parte dei Destinatari;
- segnalazione tempestiva di ogni violazione o comportamento non

coerente con il Codice Etico, gli standards e le procedure del Modello organizzativo.

4.5 - Segnalazioni all'Organo di controllo

Ciascun Destinatario ha l'obbligo di riferire all'Organo di controllo (OdV) notizie relative alla commissione di reati all'interno della Azienda, nonché a comportamenti non coerenti con i principi e le procedure previste dal Modello organizzativo.

L'Organo di controllo provvede a stabilire per ogni interlocutore dei canali di comunicazione cui poter rivolgere le proprie segnalazioni.

In fase di attuazione del Modello MVS SRL ha attivato i seguenti canali per le segnalazioni all'Organo di Controllo (OdV) di cui sarà data pubblicità sul sito istituzionale, nella sezione relativa alla pubblicazione del Modello:

- mediante posta ordinaria all'indirizzo di via Italo Panattoni n. 160 Roma; avendo cura di specificare che trattasi di corrispondenza riservata diretta all'Organismo di Vigilanza;
- mediante mail all'indirizzo: odv231@mvsroma.it;

Entrambi i canali dovranno assicurare il massimo della riservatezza agli interlocutori che avranno segnalato violazioni al Modello; in particolare, l'indirizzo mail attivo per le segnalazioni è consultabile unicamente dall'Organo di Controllo (OdV), unico a detenere le password per l'accesso; mentre l'indirizzo fisico, ove è possibile ricevere via posta le segnalazioni dirette all'Organo di Controllo (OdV), è predisposto (con indicazione fornita al personale di non aprire la corrispondenza diretta all'OdV) al fine di far giungere all'OdV la corrispondenza in busta chiusa.

In alternativa a tali canali di comunicazione, gli interlocutori della società sono tenuti a segnalare con qualsiasi mezzo, per iscritto, ogni ipotesi di violazione del Modello e Codice Etico all'Organo di controllo (OdV), il quale assicurerà la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché la tutela della reputazione del segnalato, fatti salvi gli obblighi di legge ed i diritti della Azienda o delle persone coinvolte.

L'Amministratore Unico è tenuto a dare piena informazione all'Organo di controllo (OdV) sulle questioni che rientrano nelle competenze dell'Organo medesimo.

Laddove anonime, le segnalazioni devono essere puntuali, non generiche e devono descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della

segnalazione stessa.

Le segnalazioni sopra indicate sono obbligatoriamente valutate dall'Organismo di Vigilanza che attiva un processo di accertamento della verità e fondatezza della segnalazione ricevuta.

MVS SRL si impegna ad adottare misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo di Vigilanza, purché queste ultime siano veritiere e utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto dalle procedure del Modello. Saranno tuttavia opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare l'attività dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza si impegna comunque a garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Azienda o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative ai procedimenti disciplinari attivati in relazione a "notizia di violazione" del Modello e alle sanzioni erogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

4.6 - I flussi informativi verso l'OdV

Ciascun interlocutore di MVS SRL è tenuto ad inviare all'OdV, oltre alla documentazione prescritta nella Parte Speciale del Modello, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a Rischio, affinché questi disponga di informazioni utili e tempestive per essere costantemente in grado di svolgere il proprio ruolo di monitoraggio.

I flussi informativi saranno trasmessi mediante invio all'indirizzo mail dedicato all'OdV.

Tali flussi di reporting possono essere così classificati:

- funzionamento e aggiornamento del Modello;
- verifica sull'efficacia del Modello;
- la conoscenza di procedimenti penali iscritti per uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/01;

- il compimento di verifiche e/o ispezioni compiute da Autorità di Pubblica Vigilanza e/o Forze dell'Ordine;
- i comportamenti non in linea con le regole di condotta della Società;
- le carenze o malfunzionamenti del sistema di controllo interno;
- la programmazione e l'erogazione della formazione in ambito 231;
- le modifiche nel sistema di deleghe e procure aziendali;
- eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati.

In particolare, devono obbligatoriamente e tempestivamente essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano MVS SRL o suoi Esponenti Aziendali o gli organi sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Esponenti Aziendali in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso gli Esponenti Aziendali) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello. In tal caso, sarà opportuno inviare all'OdV la lettera di contestazione e il relativo provvedimento sanzionatorio applicato con espressa indicazione della violazione delle previsioni del Modello, nonché – con cadenza periodica - un elenco delle violazioni occorse che possono essere ritenute rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001;
- ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate da MVS SRL.

Infine, l'OdV potrà estendere la portata dei flussi informativi indicando l'oggetto del flusso, il soggetto preposto alla sua redazione e la cadenza con cui l'organo di controllo competente deve essere informato. Periodicamente l'OdV propone, se del caso, all'Amministratore Unico eventuali modifiche della lista sopra indicata.

4.7 - Segnalazioni whistleblowing

La legge 30 novembre 2017, n. 179, ha introdotto nella disciplina di cui al D.Lgs. 231/01 l'istituto del cosiddetto "whistleblowing", modificata dal D. Lgs. 10/03/2023, n. 24, pubblicato nella G.U. del 15/03/2023, n. 63, con la quale è stata recepita la Dir. 23/10/2019, n. 1937 UE riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'UE (c.d. whistleblowers).

I destinatari previsti dal nuovo decreto sono tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, di almeno 250 e/o adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 231/2001, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

MVS SRL, quindi, conformandosi alla nuova normativa ha adottato il canale di segnalazione sul proprio sito internet ove sono pubblicate le necessarie informazioni al fine di assicurarne la conoscenza a tutti i soggetti interessati. MVS SRL nell'intero processo descritto dal D.Lgs. 24/23 assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto degli obblighi previsti dal GDPR 679/2016.

La gestione del canale interno è affidata ad un responsabile nominato dall'Amministratore Unico.

Il canale di segnalazione garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione.

MVS SRL ha predisposto apposita procedura che disciplina il processo delle segnalazioni del Whistleblowing ovvero l'oggetto e il contenuto della segnalazione, i destinatari, le caratteristiche del canale di segnalazione, le forme di tutela della riservatezza e protezione dalle ritorsioni, le modalità di conservazione documentale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché la responsabilità del whistleblower.

MVS SRL, inoltre, applicherà il sistema disciplinare e sanzionatorio previsto nel presente Modello nei riguardi di chi si accerterà essere responsabile delle violazioni previste dalla disciplina del *whistleblowing* ex D.Lgs n.

24/2023.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni saranno applicate tenendo conto dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia, del comportamento complessivo del lavoratore, delle mansioni svolte, delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

5 – VIOLAZIONI DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO

L'osservanza del Modello (nonché del Codice Etico) da parte dei Destinatari, rientra nel generale obbligo di lealtà, correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti, siano essi di natura commerciale, di amministrazione o di lavoro.

Conseguentemente qualsiasi violazione delle norme contenute nel Modello e nel Codice Etico e/o nelle Procedure aziendali, tra cui la disciplina del *Whistleblowing*, realizzate anche con condotte omissive e, in eventuale concorso con altri, costituisce inadempimento contrattuale e come tale, in relazione alla sua gravità, oltre al risarcimento degli eventuali danni subiti da MVS SRL, verrà sanzionata con l'applicazione di sanzioni e misure di tutela previste dal Sistema disciplinare, che forma parte integrante del MOG.

5.1 - CLAUSOLE CONTRATTUALI

Conformemente alle previsioni del Modello, Codice Etico e Sistema Disciplinare e Sanzionatorio di MVS SRL, anche i collaboratori, i partner commerciali, i consulenti e i fornitori di beni e servizi di MVS SRL devono impegnarsi a rispettare le disposizioni nei medesimi contenute. L'eventuale violazione delle predette disposizioni potrà comportare come conseguenza la risoluzione del contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto di MVS SRL di agire per il risarcimento dei danni subiti. É pertanto fatto obbligo che la Società inserisca nei propri contratti una clausola ad hoc attraverso cui la controparte contrattuale si impegni al rispetto del DLgis n. 231/2001 e del Codice Etico e Modello di MVS SRL.

Si riporta qui di seguito un esempio di clausola standard da inserire nei contratti dalla stessa predisposti:

"Il fornitore/consulente dichiara di essere a conoscenza della normativa

vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del D.Lgs. 231/01 nonché del codice etico e modello 231 di MVS SRL che si impegna a rispettare. A tale riguardo, dichiara che la propria attività e quella di eventuali propri dipendenti e collaboratori è improntata al rispetto della normativa vigente ed all'astensione da qualsiasi comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al menzionato decreto legislativo, codice etico e modello 231 di MVS SRL. L'inosservanza di tale impegno è considerata dalle Parti inadempimento grave e motivo di risoluzione del presente ordine/contratto, con riserva di azione per richiesta di risarcimento dei danni subiti".

6. SISTEMA DISCIPLINARE e SANZIONATORIO

6.1 Principi generali

Un aspetto essenziale per l'efficace attuazione del Modello è quello di predisporre un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio contro la violazione delle regole di condotta delineate dal Modello e dal Codice Etico.

La violazione delle norme del Codice Etico, nonché dei principi contenuti nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, comporta, a carico dei Destinatari, l'applicazione di sanzioni.

Tali violazioni, infatti, ledono il rapporto di fiducia instaurato con MVS SRL e possono determinare, quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento integri o meno una fattispecie di illecito. Peraltro, i principi di tempestività ed immediatezza rendono sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità Giudiziaria.

L'applicazione del sistema disciplinare, al quale verrà data ampia diffusione anche mediante divulgazione sulla bacheca aziendale e sul sito internet dell'azienda, presuppone la violazione del Modello e prescinde dallo svolgimento e dall'esito penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria.

6.2 Soggetti

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al presente

Modello, tutti i dipendenti, gli amministratori, i collaboratori di MVS SRL nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la medesima, nell'ambito dei rapporti stessi.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente capitolo tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

L'Organismo di Vigilanza cura che siano state adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con l'azienda, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

6.3 Sanzioni nei confronti dei lavoratori

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di soci lavoratori, dipendenti e quadri, esse rientrano tra quelle stabilite dal sistema disciplinare previsto dal Regolamento Interno e/o allegato al modello, nel rispetto delle procedure oggetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili.

Per quanto riguarda i *lavoratori dipendenti*, i comportamenti da essi tenuti in violazione delle regole comportamentali previste nel Codice Etico e nel Modello sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari, nel rispetto delle norme specialistiche (in particolare, CCNL) e delle procedure di settore vigenti (art. 7 dello Statuto dei Lavoratori).

Fermi restando gli obblighi in capo a MVS SRL derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

- Incorre nel provvedimento di "*rimprovero verbale*" il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'O.d.V. delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli, ecc.), o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.
- Incorre nel provvedimento di "*rimprovero scritto*" il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.

➤ Incorre nel provvedimento della "*multa*" (non superiore all'importo di 3 ore della normale retribuzione) il lavoratore che esponga, non osservando le disposizioni impartite dall'azienda, l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo.

➤ Incorre nel provvedimento della "*sospensione*" dal servizio e dal trattamento retributivo (periodo non superiore a 5 giorni) il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello, arrechi danno all'azienda, compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo, oltre la terza volta nell'anno solare, nelle mancanze di cui ai punti che precedono.

➤ Incorre nel provvedimento del "*licenziamento con preavviso*" quel lavoratore che adotti, nell'espletamento delle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o diretto in modo univoco al compimento di uno dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001.

➤ Incorre nel provvedimento del "*licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto*", secondo quanto indicato nel CCNL, il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello, adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o diretto in modo univoco al compimento di un reato o di un illecito, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio, o il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello adotti, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'azienda di misure previste dal decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della medesima azienda nei suoi confronti", ovvero la determinazione di un grave pregiudizio per la stessa.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate tenendo conto:

✓ dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;

- ✓ del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- ✓ delle mansioni del lavoratore;
- ✓ della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- ✓ delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa dell'ente di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente.

Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la l'azienda ragionevolmente ritiene di essere stata esposta ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 seguito dalla condotta e censura.

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello, l'OdV dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'Amministratore Unico.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'OdV potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate tenendo conto dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia, del comportamento complessivo del lavoratore, delle mansioni svolte, delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

In ogni caso l'OdV dovrà ricevere tempestiva informazione di ogni atto riguardante il procedimento disciplinare a carico di un lavoratore per violazione del presente Modello, fin dal momento della contestazione disciplinare.

6.4 Sanzioni per i dirigenti

Per quanto riguarda i dipendenti con qualifica di *dirigenti*, vale quanto sopra descritto a proposito dei lavoratori dipendenti.

In tal caso si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo dirigenti applicabile, secondo il procedimento suindicato previsto per le altre categorie di dipendenti.

Nel caso di compimento di reato, anche solo ipotizzato dall'Autorità Giudiziaria, o di violazione del Codice Etico, del Modello e/o delle Procedure aziendali da parte dell'AU, di revisori o membri del collegio sindacale, l'OdV informerà sia l'AU che il Sindaco Unico, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative e provvedimenti anche ai sensi della vigente normativa dell'ente.

In caso di violazioni gravi il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca del soggetto interessato.

6.5 Sanzioni nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori

Per quanto riguarda i *collaboratori*, *i fornitori e/o i soggetti aventi relazioni d'affari* con l'azienda, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa, l'inosservanza delle norme del Codice Etico e del Modello potrà, se del caso, costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni subiti dalla medesima azienda.

6.6 Sanzioni nei confronti dell'Amministratore e dei Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte dell' Amministratore e/o del Sindaco Unico, l'OdV informerà l'AU e/o il Sindaco Unico della stessa, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i reati previsti dal Decreto e successive modifiche, l'Amministratore e/o Sindaco condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV che procederà ad informarne l'AU e/o il Sindaco Unico come sopra indicato.

6.7 Misure nei confronti dei componenti dell'OdV

In caso di violazioni del presente Modello da parte dell'OdV, uno qualsiasi tra il Sindaco Unico o l'amministratore, informeranno immediatamente l'altro: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

6.8 Misure sanzionatorie in materia di Whistleblowing

Costituisce motivo di applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal presente documento la violazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 24/2023 in materia di segnalazioni di condotte illecite. In particolare, sono sanzionabili disciplinarmente:

- i casi in cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, ferme restando le sanzioni amministrative ANAC ai sensi dell'art 21 del citato Decreto Whistleblowing;
- i comportamenti ritorsivi in violazione dell'art. 17 D.Lgs. n. 24/2023, ossia i comportamenti, atti od omissioni anche solo tentati o minacciati posti in essere in ragione della segnalazione e che possono provocare al segnalante in via diretta o indiretta un danno ingiusto;
- le condotte idonee ad ostacolare la segnalazione;

A titolo esemplificativo: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un

contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso.

Inoltre, come indicato dalle "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", approvate da ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, possono costituire ritorsioni, ad esempio, anche la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; una valutazione della performance artatamente negativa; una revoca ingiustificata di incarichi; un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi); la sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.; le violazioni delle misure di tutela del segnalante con riferimento all'obbligo di riservatezza; il mancato svolgimento delle attività di verifica e analisi delle segnalazioni.

Le misure disciplinari, ove adottabili, sono individuate dalla Società sulla base dei principi di proporzionalità e adeguatezza, in relazione alla idoneità a svolgere una funzione deterrente e, successivamente, sanzionatoria. Inoltre, in ossequio a quanto previsto dall'art. 19 c. 3 del D.lgs. n. 24/2023, il licenziamento ritorsivo del segnalante, è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante che possa provocare allo stesso un "danno ingiusto", secondo quanto disposto dall'art. 2 c. 1 lettera m) del D.lgs. n. 24/2023. In caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura ritorsiva avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, si presume che tali comportamenti siano stati posti in essere a causa della segnalazione. La Società ha l'onere di provare che tali condotte o atti siano motivati da ragioni estranee alla segnalazione, secondo quanto disposto dall'art. 17 c. 2 e 3 D.lgs. n. 24/2023.

ALLEGATO 1

I reati previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001 (dall'art. 24 all'art. 25 *terdecies*)

I reati per cui può sorgere la responsabilità amministrativa da reato degli enti sono tassativamente previsti dal Decreto, integrato e modificato con D.L. 25 settembre 2001 n. 350, L. n. 409 del 2001, dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7, dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228, dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262, L. n. 62/2005, dalla Legge 9 gennaio 2006 n. 7, dalla Legge 6 febbraio 2006 n. 38, Legge n. 146/2006, dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123, dal D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231 dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48, dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e da ultimo dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116, dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, L. n. 9/2013, dal D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39, L. n. 186/2014, dalla legge 22 maggio n. 68 e dalla legge del 27 maggio 2015 n. 69, dal D.Lgs n. 7 e 8 del 2016, D.Lgs n. 125/2016, dalla L. 29 ottobre 2016, n. 199, dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90; dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, L. n. 167/2017, dalla L. 30 novembre 2017, n. 179, D.Lgs n. 21/2018, D.Lgs n. 107/2018, dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, dalla L. 3 maggio 2019, n. 39, dal D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito dalla L. 18 novembre 2019, n. 133, dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, D.Lgs n. 195/2021, Legge n. 22/2022, D.Lgs n. 150/2022, D.L. n. 2/2023, D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19, D.L. 10.08.2023 n. 105, L. n. 90/2024, L. n. 112/2024, L. n. 114/2024, D.Lgs. n. 141/2024, L. n. 143/2024, D.L. n. 145/2024, L. n. 166/2024, L. n. 187/2024, L. n. 80/2025, D.Lgs n. 81/2025, L. n. 82/2025, L. n. 116/2025, L. n. 132/2025 e L. n. 147/2025 denominati, per brevità, "reati rilevanti", e sono in particolare:

Art. 24:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.) [articolo modificato dal D.L.gs 75/20 e L. 90/24]
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Applicabilità dell'art. 322 ter c.p. [introdotto dalla L. n. 90/2024]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 modif. D.Lgs n. 156/2022]
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [introdotto dal D.L. n. 105/2023 L. n. 137/2023]
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) [introdotto dal D.L. n. 105/2023 L. n. 137/2023]

Art. 24-bis:

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. 90/24]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e L. 90/24]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021e L. 90/24]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e L. 90/24]

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e L. 90/24]
- Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- sexies c.p.) [L. n. 90/2024]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. 90/24]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. 90/24]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. 90/24]
- Danneggiamento, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635- quater 1. c.p.) [L. n. 90/2024]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla L. 90/24]
- Frode informatica (art. 640- ter c.p.) [D.Lgs n. 150/2022]
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- Estorsione (art. 629, comma 3 c.p.) [articolo modificato dalla L. 90/24]

Art. 24-ter:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, c. 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Art. 25:

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e mod. dalla L. n. 69/2015 e D.Lgs n. 75/2020]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019 e L. n. 112/2024]

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019 e L. n. 114/2024]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.) [introdotto da Decreto Legge n.92 del 4 luglio 2024 e modificato da Legge di conversione n.112 dell'8 agosto 2024]

Art. 25 bis:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di pagamento di carte di credito e di pagamento (art. 493 ter c.p.) [D.Lgs n. 21/2018]
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) [D.Lgs n. 21/2018]

Art. 25 bis. 1:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (artt. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza. (artt. 513 *bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) [modificato dalla L. n. 206/2023];
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter*);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater*)

Art. 25 *ter*:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) [modificato L. 132/2025]

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 54 D.Lgs 19/2023) [aggiunto dal D.lgs n. 19/2023]

Art. 25 *quater*:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 3/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies 3 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dall'art. 302 c.p. capi 1 e 2
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)

- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di materiale esplodenti (art. 435 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di aereo (L. n. 342/76)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Art. 25 *quater* 1:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

Art. 25 *quinquies*:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 bis c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Tortura (art. 613- bis c.p.) [art. 1 L n. 110/2017]
- Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613- ter c.p.)

Art. 25 *sexies*:

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF) [articolo modificato dalla L n. 132/2025]
- Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF)
- Manipolazione di mercato (art. 187-ter TUF)
- Sanzioni relative alle violazioni di disposizione del regolamento UE n. 596/2014 (art. 187-ter 1 TUF)
- Responsabilità dell'ente (art. 187-quinquies TUF)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 REG. EU. N. 596/2014)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 REG. EU. N. 596/2014)

Art. 25 *septies*:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- Sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente (art. 55 D.Lgs n. 81/2008)

Art. 25 *octies*

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

Art. 25 *octies.1*

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) [introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. n. 19/2024]

Art. 25 *novies*

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2) [articolo modificato dalla L. 166/2024]
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche,

musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [articolo modificato dalla L. 166/2024];

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941) [articolo modificato dalla L. 166/2024];
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).
- Utilizzare, duplicare, riprodurre in modo abusivo opere o materiali protetti (art. 174- ter L. n. 633/1941) [L. n. 93/2023]
- Obblighi di segnalazione e di notifiche (art. 174- sexies L. n. 633/1941) [L. n. 143/2024]
- Accordi tra SIAE, altri organismi di gestione collettiva (art. 181- bis L. n. 633/1941) [L. n. 166/2024]

Art. 25 -decies

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)

Art. 25 -undecies

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato L. 137/23]
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato L. 137/23]
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) [modificato L. 147/2025]
- Impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.) [modificato L. 147/2025]
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Omessa bonifica (art. 452 terdecies) [modificato L. 147/2025]
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [modificato L. 147/2025]
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) [modificato L. 82/2025]
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) [modificato L. 82/2025]
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, 2, 3-bis e 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Albo nazionale gestori ambientali (art. 212 D. Lgs n. 152/2006) [modificato L. 147/2025]
- Abbandono di rifiuti non pericolosi (D. Lgs n. 152/2006 art. 255) [modificato L. 147/2025]
- Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (D. Lgs n. 152/2006 art. 255 bis) [modificato L. 147/2025]
- Abbandono di rifiuti pericolosi (D. Lgs n. 152/2006 art. 255 ter) [modificato L. 147/2025]
- Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/2006, art. 256) [modificato L. 147/2025]
- Combustione illecita di rifiuti (D. Lgs n. 152/2006 art. 256 bis) [modificato L. 147/2025]
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258) [modificato L. 147/2025]
- Spedizione illegale di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259) [modificato L. 147/2025]
- Aggravante dell'attività d'impresa (D. Lgs n.152/2006, art. 259 bis) [modificato L. 147/2025]
- Delitti colposi in materia di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259 ter) [modificato L. 147/2025]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni per il superamento valore limite di emissioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione impiego sostanze lesive (L. 549/93 art. 3)

Art. 25 -*duodecies*

- Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 18- ter D.Lgs n. 286/98) [L. n. 187/2024]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998) [D.L. n. 145/2024 L. 187/2024]
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 1, 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. 20/23]
- Morte o lesione come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12- bis D.Lgs. n. 286/1998) [D.L. n. 20/23]

Art. 25-*terdecies*

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n.

21/2018]

Art. 25-quaterdecies

- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 1 e 4 L. 401/1989)

Art. 25-quinquiesdecies

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.lgs n. 141/2024]

Art. 25-sexiesdecies

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024)

- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024)
- Diritti doganali e diritti di confine (art. 27 D.Lgs n. 141/2024)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995) [D.Lgs. n. 141/2024]
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995) [D.Lgs n. 141/2024]
- Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 40-quinquies D.Lgs n. 141/2024)
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995) [D.Lgs. n. 141/2024]
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995) [D.Lgs n. 141/2024]
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995) [D.Lgs. n. 141/2024]
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995) [D.Lgs. n. 141/2024]
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995) [D.Lgs. n. 141/2024]
- Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e deposito di prodotti sottoposti ad accisa (art. 48 D.Lgs n. 504/1995) [D.Lgs. n. 141/2024]
- Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa (art. 49 D.Lgs n. 504/1995) [D.Lgs. n. 141/2024]

Art. 25 – septiesdecies [articolo aggiunto dalla L. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

Art. 25 - duodevices [articolo aggiunto dalla L. 22/2022]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Art. 25-undevices [articolo introdotto dalla L. n. 82/2025]

- Uccisione di animali (art. 544 bis c.p.)
- Maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.)
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544 quater c.p.)
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544 quinquies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 544 septies c.p.)
- Uccisione o danneggiamenti di animali altrui (art. 638 c.p.)

L. 146/2006 – Reati transnazionali

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere e di tipo mafioso (art. 416 e 416 bis c.p.)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 c. 3, 3bis, 3 ter e 5 D.Lgs 286/98)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 DPR 309/90)

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs 141/2024)

Le sanzioni a carico degli enti

Le sanzioni a carico degli enti in dipendenza di un accertato illecito amministrativo dipendente da reato sono:

- sanzione pecuniaria;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione base e di necessaria applicazione per l'illecito amministrativo dipendente da reato è quella pecuniaria, che costituisce il perno del sistema sanzionatorio ed è sempre prevista per tutti gli illeciti contemplati nel Decreto. La sanzione pecuniaria viene applicata dal giudice utilizzando una duplice leva: il numero di quote di sanzione, non inferiore a cento e non superiore a mille, e l'importo di ogni singola quota, da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00. La sanzione deve poi essere concretamente determinata considerando l'ammontare dei proventi del reato e le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività (da applicarsi solamente se le altre sanzioni interdittive risultano inadeguate);
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si possono applicare alle seguenti contestuali ed imprescindibili condizioni:

- commissione di un reato per il quale è espressamente prevista la sanzione interdittiva (ad es. concussione e corruzione);
- conseguimento di un profitto di rilevante entità, o pericolo di reiterazione dell'illecito.

Le sanzioni interdittive sono applicabili anche congiuntamente e sono orientate a colpire la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito

attribuibile all'ente. La durata è in ogni caso temporalmente circoscritta, in un intervallo che va da tre mesi a due anni.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in sede cautelare, ove sussistano gravi indizi di colpevolezza dell'ente; in questo caso la durata massima è ridotta alla metà (quindi sino ad un anno).

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche nella forma per equivalente, salva la parte che può essere restituita al danneggiato.

Il Decreto prevede infine l'applicabilità, in via accessoria rispetto ad una pena interdittiva, della sanzione della pubblicazione della sentenza di condanna, che deve essere eseguita a cura della cancelleria del Tribunale, ma a spese dell'ente; la pubblicazione sarà effettuata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.